

Allegato al Bando:

## Salute, effetto comune.

### FAQ

#### AMBITO DI INTERVENTO

**Q.** È possibile presentare un progetto ampio che colleghi e crei sinergie tra i due ambiti di intervento del bando?

**A.** Come indicato a p. 6 del testo del Bando *“I progetti dovranno essere riconducibili soltanto a **uno** dei seguenti ambiti:*

- *Coprogettazione e realizzazione di progetti personalizzati;*
- *Prevenzione e promozione della salute mentale.*

Si deduce che **NON è possibile presentare una richiesta di contributo che afferisca a entrambi gli ambiti di intervento** previsti dal bando. È necessario identificarne e sceglierne **solamente uno**.

Si ricorda, inoltre, che ciascun ambito di intervento è contraddistinto da specifici **elementi qualificanti** (“Contenuti specifici delle iniziative” pp. 6-9 del testo del Bando), che saranno oggetto di valutazione.

#### DESTINATARI

**Q.** Per i progetti riconducibili all’Ambito 1, è indispensabile che i destinatari siano seguiti dai Servizi di Salute Mentale/Neuropsichiatria Infantile competenti sul territorio proposto per l’implementazione dell’iniziativa?

**A.** Sì. Come indicato a p. 7 del testo del Bando, *“i progetti personalizzati sono da intendersi destinati a persone seguite dai servizi di salute mentale/neuropsichiatria infantile competenti per territorio”*: ciò include, in primis,



**persone già seguite dai servizi** menzionati *prima* dell'avvio dell'iniziativa proposta, ma può includere anche persone che verranno prese in carico dai servizi menzionati in occasione dell'avvio del progetto.

Per questa ragione è necessario che, qualora non siano partner, i servizi menzionati dichiarino di essere a conoscenza della specifica proposta progettuale e che la stessa è in linea con i programmi e gli obiettivi del Dipartimento.

## NUMERO DI PROPOSTE PRESENTATE

**Q.** È possibile essere capofila di una proposta progettuale e, in risposta a questo stesso bando, partner in una o più ulteriori proposte?

**A.** No. Come indicato a p. 10 del testo del bando, *“ogni ente può essere presente, come capofila o come partner, in **un solo** partenariato proponete”*.

Fanno **eccezione gli enti pubblici**: un ente pubblico può essere capofila di una proposta e contemporaneamente partner in una o più altre proposte.

**Q.** Un medesimo ente può presentare più richieste di contributo in qualità di capofila?

**A.** No, un ente – sia questo un ente pubblico o un ente privato non profit - non può presentare più di una proposta in qualità di capofila. Nel caso in cui un ente presenti più di una proposta in qualità di capofila, **tutte le proposte presentate saranno escluse dall'istruttoria per inammissibilità**.

## TERRITORIO DI IMPLEMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA

**Q.** È possibile presentare un progetto mirato a tutta l'Asl competente o è necessario focalizzare l'intervento su un territorio ristretto? In particolare, è possibile identificare come territorio dell'iniziativa proposta tutti i distretti dell'Asl competente sul territorio di riferimento o invece è indispensabile identificare un solo distretto?

**A.** Una proposta che identifichi il territorio di intervento con **più distretti della medesima ASL sarà considerata ammissibile** alla valutazione di merito.

**L'appropriatezza e l'opportunità** della scelta del territorio identificato come territorio di implementazione dell'iniziativa verranno poi valutate, ad esempio, con riferimento ai criteri di "Qualità" e "Implementazione". Infatti, si ricorda che, per quanto riguarda il territorio di implementazione dell'iniziativa proposta, il bando lo definisce come *"l'area territoriale di un Distretto Sanitario in cui opera un Centro di Salute Mentale (o più Centri di Salute Mentale comunque afferenti al medesimo distretto)"*. Il perimetro del distretto sanitario viene indicato come unità di riferimento poiché si ritiene che il riferimento a tale unità possa facilitare il raggiungimento degli obiettivi del bando, in particolare per le proposte riconducibili all'Ambito 1 del Bando.

La richiesta deve infatti essere relativa a un **territorio specifico**, individuato sulla base dell'esperienza, delle reti e della competenza territoriale proprie degli enti riuniti nel partenariato proponente. Si ricorda che il bando, come indicato nella sezione "Finalità generali e obiettivi specifici", punta a sostenere **sistemi territoriali** specifici (p. 5).

Inoltre, vengono qui richiamati i criteri di valutazione secondo i quali verranno valutate le proposte e in particolare (p. 15):

- *qualità del partenariato proponente (...) in termini di (...) **radicamento territoriale** del partenariato proponente e **capacità di presidio** territoriale*
- ***coinvolgimento della comunità** del territorio di riferimento nella costruzione di percorsi inclusivi e partecipati e nella promozione della salute mentale".*

**Q. Una proposta che identifichi come territorio di intervento il territorio corrispondente a distretti sanitari di più Asl differenti sarà ammessa alla valutazione di merito?**

**A. No.** Una proposta che identifichi come territorio di implementazione dell'iniziativa il territorio corrispondente a Distretti di più ASL differenti non sarà ammessa alla valutazione di merito.

## IL PARTENARIATO

### ENTE E COMPETENZA TERRITORIALE

**Q. Ciascun ente partner deve essere necessariamente presente e attivo sul territorio di implementazione dell'iniziativa proposta?**

**A.** Con riferimento alla presenza di un ente partner sul territorio interessato dall'intervento proposto, a p. 6 del bando si precisa che *"L'iniziativa proposta dovrà essere relativa a un territorio specifico, individuato sulla base dell'esperienza, delle reti e della competenza territoriale proprie degli enti riuniti nel partenariato proponente."*



*Ciò non esclude, tuttavia, che possa ricoprire il ruolo di partner anche un ente la cui **esperienza e competenza** siano relative a un territorio altro rispetto a quello interessato dall'intervento proposto, qualora tale ente apporti una specifica e documentata expertise, utile alla realizzazione dell'iniziativa proposta".* Ciò significa che:

- Un ente partner non deve necessariamente avere sede nel territorio interessato dall'intervento proposto, ma deve dimostrare di avere esperienza nella realizzazione di iniziative su tale territorio e/o nel lavoro in rete con gli altri soggetti che costituiscono il partenariato proponente;
- Un ente partner può non avere esperienza e competenza sul territorio interessato ma essere inserito nel partenariato poiché apporta specifiche e documentate competenze, ad esempio in termini di metodologie e strumenti innovativi nell'ambito della costruzione e realizzazione di progetti personalizzati per persone con esperienza di disagio mentale.

Riferimento per la valutazione saranno, in particolar modo, le informazioni fornite dall'ente nella scheda Allegato 1.b Ente capofila (qualora l'ente in questione sia capofila) oppure 1. C Ente partner (qualora l'ente sia ente partner).

## **DEFINIZIONE DI ENTE PARTNER / ENTE DELLA RETE**

**Q.** È possibile che un soggetto coinvolto come partner nel progetto non sia né destinatario di quota del contributo richiesto né soggetto cofinanziatore?

A: Come indicato nel testo del bando, "*Un ente partner offre **un apporto sostanziale (non necessariamente in termini economici)** al processo di progettazione e realizzazione dell'iniziativa proposta; in ragione di tale apporto un ente partner è distinto da altri eventuali soggetti che possano comporre la rete attivata dall'iniziativa".* La qualifica di ente partner non è quindi necessariamente determinata dalla gestione di risorse economiche all'interno del progetto, né da apporti economici in termini di cofinanziamento/autofinanziamento: si invita a evidenziare gli **apporti sostanziali specifici** di ciascun partner, in fase di progettazione e realizzazione dell'intervento proposto, in particolare, nella **sezione dell'Allegato 3** dedicata a Coprogettazione e Governance.

Tuttavia, si ricorda che sarà oggetto di valutazione anche l'*"innovatività nella composizione del partenariato e nelle modalità di collaborazione tra pubblico e privato, anche in riferimento alla gestione delle risorse previste dal progetto"* (p. 15).

**Q.** Un ente che partecipi alla rete territoriale attivata dal progetto, non essendo partner, non è tenuto a compilare la scheda partner né a firmare il documento relativo al partenariato?

**A.** No. Un ente che partecipi alla rete ma non si configuri come partner:

- non deve essere inserito nella sezione “A. 1. 1 Ruoli, partecipazione economica e utilizzo delle risorse” dell’Allegato 1.a,
- non deve compilare l’Allegato 1.c.,
- né sottoscrivere alcun documento progettuale.

Le informazioni relative ai soggetti della rete vanno inserite (incluse le informazioni relative al ruolo previsto) nell’apposita sezione dell’Allegato 1.a. “**A.1.2 La rete**”.

**Q.** La rete eventualmente attivata dal progetto – ovvero i soggetti che collaborino all’implementazione dell’iniziativa ma non si configurino come partner – sarà oggetto di valutazione? Prevedere e descrivere una rete a supporto, al di là del partenariato, viene valutato positivamente?

**A.** Sì. Anche la rete eventualmente attivata dall’iniziativa sarà specifico oggetto di valutazione in fase istruttoria.

Inoltre, nell’allegato A.3 viene esplicitamente richiesto di descrivere in che modo il partenariato proponente intenda raccordarsi con il Dipartimento di Salute Mentale competente sul territorio di riferimento dell’iniziativa, nonché con le associazioni di utenti e familiari del territorio, anche quando non incluse tra i partner.

## **L’ENTE PUBBLICO**

**Q.** La partecipazione come partner di progetto di un ente pubblico è una condizione indispensabile? Se l’Asl non sarà ente partner, ma avallerà il progetto, è comunque necessaria la partecipazione di un altro ente pubblico come partner?

**A.** Sì.

Si richiama il testo del bando, laddove a p. 12 si dice che “È considerata requisito di ammissibilità la presenza all’interno del partenariato di:

*- Azienda Sanitaria Locale e/o Ente gestore delle funzioni socioassistenziali e/o Comune competente per il territorio di riferimento dell’iniziativa”.*

La presenza, all’interno del partenariato, di **almeno uno degli enti pubblici menzionati (competente sul territorio specifico di implementazione)** è un requisito indispensabile affinché la proposta sia considerata ammissibile.

**Q.** La presenza di una A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria può essere equiparata alla presenza all'interno del partenariato di "Azienda Sanitaria Locale e/o Ente gestore delle funzioni socioassistenziali e/o Comune competente per il territorio di riferimento dell'iniziativa"?

**A.** No. È considerata requisito di ammissibilità la presenza all'interno del partenariato di **Azienda Sanitaria Locale e/o Ente gestore delle funzioni socioassistenziali e/o Comune** competente per il territorio di riferimento dell'iniziativa.

### **LA DOCUMENTAZIONE DI ADESIONE FORMALE DELL'ENTE PARTNER**

**Q.** Che caratteristiche deve avere il documento di adesione dell'ente partner? È indispensabile la firma del legale rappresentante dei partner sull'Allegato 1.a?

**A.** Si fa riferimento all'Allegato 1.a "Partenariato": a ciascun ente partner (incluso l'ente capofila e gli enti pubblici) è richiesto di sottoscrivere l'allegato in questione, ai fini di formalizzare la propria adesione all'iniziativa proposta, nelle modalità descritte dai documenti progettuali e dagli allegati.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere l'apposizione della firma del legale rappresentante di un ente partner (pubblico o privato), è possibile allegare una **lettera di adesione**, redatta su carta intestata dell'ente, nella quale vengano **richiamate e confermate le informazioni dettagliate** nell'Allegato 1.a "Partenariato", in particolare, e, più in generale, la proposta progettuale presentata. Si ricorda che, in particolare **nell'allegato A.3.** si richiede di descrivere in modo dettagliato **la genesi del partenariato, il percorso di coprogettazione e la governance** dell'iniziativa, precisando:

- modalità di coordinamento e integrazione tra azioni e tra partner;
- ruolo dell'ente pubblico incluso nel partenariato;
- ruolo e raccordo con il Dipartimento di Salute Mentale competente sul territorio di riferimento dell'iniziativa;
- ruolo dell'associazione di utenti e familiari, laddove inclusa tra i partner; raccordo con le associazioni di utenti e familiari del territorio, anche quando non incluse tra i partner.

A prescindere dalla modalità di sottoscrizione dell'impegno da parte di ciascun partner, dovrà in ogni caso essere allegata la **Scheda "Ente partner" (Allegato 1.c)** compilata in ogni sua parte, **per ciascun ente individuato nell'allegato 1.a "Partenariato"**.

Solamente per le proposte riconducibili all'Ambito 1 del bando, nel caso in cui l'Asl non sia partner è richiesta la presentazione di una dichiarazione, a firma del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale/Neuropsichiatria

infantile competente, nella quale si confermi che si è presa conoscenza della proposta progettuale e che la stessa è in linea con i programmi e gli obiettivi del Dipartimento.

Si anticipa che, **a seguito della eventuale delibera** del contributo da parte della Fondazione, verrà richiesta la sottoscrizione di un **“Accordo di Partenariato” su modello proposto dalla Compagnia**, che definisca nel dettaglio gli impegni e la distribuzione delle risorse tra i partner.

**Q. Una lettera di adesione da parte della Neuropsichiatria Infantile o del Dipartimento di Salute Mentale competente sul territorio di riferimento dell’iniziativa è sufficiente a dimostrare l’adesione dell’ASL in qualità di partner e, di conseguenza, soddisfare il requisito di ammissibilità relativo alla partecipazione dell’ente pubblico?**

**A.** Una lettera di adesione sottoscritta dal Direttore della NPI o del DSM competente sul territorio di implementazione dell’iniziativa verrà considerata sufficiente a dimostrare l’adesione dell’ASL in qualità di partner. Si ricorda che tale documento dovrà:

- **confermare l’adesione** dell’ente, quale partner, all’intervento proposto così come descritto nella documentazione della candidatura, in particolare con riferimento al ruolo previsto per l’ente pubblico in questione
- **confermare le informazioni inserite nell’Allegato 1.a** con riferimento specifico a eventuale gestione delle risorse ed eventuale cofinanziamento garantito dall’ente.

Si ricorda che, in ogni caso, è necessario compilare l’Allegato 1.a nella sua interezza (anche con le informazioni riferite agli enti a prova dell’adesione dei quali si allegi una lettera di adesione come sopra descritta, in sostituzione della firma del Legale rappresentante), nonché **allegare la Scheda partner 1.c** per ciascun partner incluso nell’allegato 1.a., a prescindere dalle modalità di dimostrazione dell’adesione.

Si anticipa inoltre che, a seguito dell’eventuale delibera del contributo da parte della Fondazione, verrà richiesta la sottoscrizione di un **“Accordo di Partenariato”**, su modello fornito dalla Fondazione, da parte di tutti i partner, e che tale sottoscrizione dovrà essere a cura del Rappresentante Legale di ciascun ente (o soggetto a tale scopo esplicitamente delegato sulla base della normativa interna dell’ente).

**Q.** Una lettera di adesione da parte dell'Assessorato alle Politiche Sociali o altra struttura competente, sul territorio di riferimento dell'iniziativa, è sufficiente a dimostrare l'adesione del Comune in qualità di partner e, di conseguenza, soddisfare il requisito di ammissibilità relativo alla partecipazione dell'ente pubblico?

**A.** Una lettera di adesione sottoscritta uno dei soggetti menzionati verrà considerata sufficiente a dimostrare l'adesione del Comune in qualità di partner. Si ricorda che tale documento dovrà:

- **confermare l'adesione dell'ente**, quale partner, all'intervento proposto così come descritto nella documentazione della candidatura, in particolare con riferimento al ruolo previsto per l'ente pubblico in questione
- **confermare le informazioni inserite nell'Allegato 1.a** con riferimento specifico a eventuale gestione delle risorse ed eventuale cofinanziamento garantito dall'ente.

Si ricorda che, in ogni caso, è necessario compilare l'Allegato 1.a nella sua interezza (anche con le informazioni riferite agli enti a prova dell'adesione dei quali si alleggi una lettera di adesione come sopra descritta, in sostituzione della firma del Legale rappresentante), nonché allegare la **Scheda partner 1.c** per ciascun partner incluso nell'allegato 1.a., a prescindere dalle modalità di dimostrazione dell'adesione.

Si anticipa inoltre che, a seguito dell'eventuale delibera del contributo da parte della Fondazione, verrà richiesta la sottoscrizione di un "**Accordo di Partenariato**", su modello fornito dalla Fondazione, da parte di tutti i partner, e che tale sottoscrizione dovrà essere a cura del Rappresentante Legale di ciascun ente (o soggetto a tale scopo esplicitamente delegato sulla base della normativa interna dell'ente).

## **COMPETENZA DELL'ENTE CAPOFILA**

**Q.** Può svolgere il ruolo di capofila un ente che non abbia esperienza specifica nell'ambito della salute mentale?

**A.** Sì. La competenza viene valutata con riferimento all'intero partenariato, che nel suo insieme deve dimostrare di:

- avere «*esperienza nello sviluppo e nell'implementazione di iniziative volte all'inclusione e all'emancipazione di persone con esperienza di disagio mentale*», nel territorio specifico
- «*combinare competenze socio sanitarie, educative e di inclusione sociale*»

Allegato al Bando:

## Salute, effetto comune.

Inoltre, viene valutata positivamente l'eventuale presenza, all'interno del partenariato, di «*soggetti del terzo settore la cui mission non sia strettamente dedicata alla salute mentale ma che abbiano esperienza nell'ambito dell'inclusione sociale e della tutela dei diritti*».

Si ricorda che saranno specifico oggetto di valutazione, inoltre, le informazioni fornite con riferimento alla composizione dell'equipe di progetto e CV del Project Manager (Allegato obbligatorio A.4.).

### NUMERO DI ENTI PARTNER

**Q.** C'è un numero minimo di enti partner perché la proposta sia considerata ammissibile?

**A.** Sì. Il numero minimo di soggetti componenti il partenariato, affinché la proposta sia considerata ammissibile, è **tre**: come indicato alla p. 10 del testo del bando "*i partenariati devono obbligatoriamente comprendere almeno un soggetto pubblico e due soggetti privati non profit*".

### COSTI AMMISSIBILI

**Q.** Le borse lavoro dei beneficiari dell'iniziativa possono essere conteggiate nei costi di progetto?

**A.** Sì, le borse lavoro dei beneficiari rientrano tra i costi ammissibili.

**Q.** Al paragrafo "Spese ammissibili" (nota 14, pagina 12) del testo del Bando, si riporta che "*le prestazioni effettuate da personale strutturato dipendente di ente pubblico rientranti nell'impegno ordinario non potranno essere presentate a valere sul contributo deliberato, ma potranno essere proposte come cofinanziamento*". Che cosa significa?

**A.** Il Bando, con riferimento al **costo del personale strutturato dell'ente pubblico**, distingue tra costi presentati a valere sul contributo richiesto alla Fondazione e costi coperti dal cofinanziamento/autofinanziamento del partenariato proponente.

Nel caso di **costi coperti dal cofinanziamento/autofinanziamento** del partenariato proponente, sono ammissibili le spese relative a prestazioni professionali rientranti nell'incarico ordinario del dipendente ma solo nella misura in cui **dedicate al progetto specifico**, laddove vi sia chiara indicazione dell'impegno dello stesso sul progetto in questione. **Al momento della rendicontazione**, sarà quindi necessario presentare lettera (firmata dal direttore del personale o dal responsabile di struttura) con la quale l'ente dichiara che il dipendente



Allegato al Bando:

## Salute, effetto comune.

X ha dedicato un monte ore pari a Y per attività del progetto specifico, corrispondente a cofinanziamento pari a Z €.

Nel caso di **costi a carico del contributo richiesto alla Fondazione**, sono ammissibili le spese relative a prestazioni professionali solo se **eccedenti la prestazione ordinaria** del dipendente ed esclusivamente dedicate al progetto specifico. Al momento della rendicontazione, sarà quindi necessario presentare il **provvedimento relativo all'incarico extra ordinario** e lettera dell'ente (firmata dal direttore del personale o dal responsabile di struttura) con la quale si dichiara che il dipendente X è stato retribuito Y per prestazioni eccedenti il proprio incarico ordinario, sul progetto specifico (con dettaglio ore e attività), nonché altra documentazione che venga ritenuta utile dalla Fondazione.

**Q. Gli enti del terzo settore, ad esempio le associazioni, potranno cofinanziare in 'risorse umane' con dichiarazione dell'associazione anche in assenza di personale dipendente?**

**A. No.** Le spese ammissibili al cofinanziamento, esattamente come quelle ammissibili al contributo, devono sempre corrispondere ad un **costo effettivamente sostenuto** dall'ente capofila o dai partner. Unica eccezione sono le prestazioni professionali pro bono. L'attività di volontariato, come indicato nel testo del bando, non può essere valorizzata ai fini del cofinanziamento.

**Q. È possibile il cofinanziamento attraverso la valorizzazione di spazi?**

**A. Sì.**

**Q: Le spese di locazione sono ammissibili?**

**A. Con riferimento alle spese di locazione, è necessario distinguere tra i costi riconducibili alle spese generali - overhead (ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sede dell'ente capofila o dell'ente partner) e altre spese relative alla realizzazione di attività specifiche.**

Per quanto riguarda i costi riconducibili alle spese generali - overhead, queste sono ammissibili (a carico del contributo richiesto o quale cofinanziamento) nel limite del massimale indicato dal bando (non superiori al 7% del budget totale dell'iniziativa).

Per quanto riguarda, invece, le spese di locazione relative ad attività specifiche, sono ammissibili nella misura in cui sono riconducibili a "*costi utili alla costruzione e realizzazione dei progetti personalizzati così come descritti nell'ambito 1)*" oppure ad "*altri costi debitamente motivati*". Ad esempio, sono considerati ammissibili i costi sostenuti a supporto dell'abitare dei beneficiari degli interventi proposti.

**Q. Il costo dell'acquisto di un mezzo di trasporto rientra tra i costi ammissibili?**



**A.** In generale, tutti i costi non elencati esplicitamente tra i costi non ammissibili (p. 12 del testo del Bando) sono da ritenersi ammissibili nella misura in cui siano debitamente motivati ai fini della realizzazione della proposta specifica.

Si ricorda, in ogni caso, che il budget sarà oggetto di valutazione, in particolare, sulla base dei seguenti criteri:

*“Chiarezza, **coerenza e appropriatezza della dimensione e della struttura del budget** rispetto alle azioni proposte, all'intensità e alle dimensioni dell'intervento”*

*“**Congruità dei costi preventivati** nel piano economico (ovvero, costi in linea con valori di mercato e tariffe standard o contrattuali).”*

**Q.** I costi che saranno portati a rendiconto (presentato dal capofila) potranno essere anche costi sostenuti direttamente dai partner? Quindi le spese rendicontate non dovranno essere tutte intestate al capofila?

**A.** In fase di rendicontazione, potranno essere presentate spese non intestate al capofila ma sostenute direttamente dai partner che abbiano sottoscritto formalmente il documento di partenariato al momento della presentazione della richiesta di contributo e, successivamente, l'Accordo di Partenariato (la cui sottoscrizione sarà richiesta in seguito all'eventuale delibera del contributo, su modello fornito dalla Fondazione).

A supporto di una voce di spesa si possono allegare i giustificativi della spesa sostenuta direttamente dall'ente capofila oppure i giustificativi della spesa sostenuta da uno dei partner, nei limiti degli importi imputabili al progetto sulla base del budget presentato.

## IL TEAM DI PROGETTO

**Q.** è necessario fornire il CV della persona identificata come PM dell'iniziativa proposta?

**A.** Sì. In fase di definizione e presentazione della candidatura, è necessario aver già identificato la persona che eventualmente ricoprirà il ruolo di Project Manager e caricare il suo CV tra gli allegati della Rol.

Per quanto riguarda invece gli altri componenti del team di progetto, non è richiesta l'identificazione anagrafica delle singole persone, ma, in generale, la descrizione di profilo professionale, competenze ed ente di appartenenza delle persone che andranno a comporre il gruppo di lavoro.

Allegato al Bando:

## Salute, effetto comune.

Si ricorda che anche le informazioni riferite al team di progetto saranno oggetto di specifica valutazione di merito (p. 15 del testo del Bando “Qualità del partenariato e del team di progetto”).

## IL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO

**Q.** Quali saranno i contenuti del percorso di accompagnamento previsto per i partenariati le cui proposte saranno selezionate?

**A.** Una prima fase del percorso di accompagnamento si terrà tra settembre e novembre 2023: tale fase, da considerarsi preliminare all'avvio delle attività progettuali in senso stretto, avrà come obiettivi la definizione della **progettazione operativa**, anche a seguito di eventuali rimodulazioni di budget che si rendano necessarie, e delle **modalità di monitoraggio**.

In seguito, nel corso del biennio di implementazione dei progetti, ai partenariati sostenuti sarà richiesto di partecipare sia a momenti di condivisione e scambio tra progetti (secondo la metodologia della **Comunità di Pratiche**) sia a **seminari di approfondimento tematico** (il cui focus specifico sarà definito anche sulla base di caratteristiche, esigenze e interessi dei progetti sostenuti).

## PERSONE “ESPERTE PER ESPERIENZA”

**Q.** Che cosa si intende per “persona esperta per esperienza”?

**A.** In modo particolare con riferimento alla progettazione e realizzazione di progetti personalizzati (ambito 1 del Bando), si fa riferimento al possibile supporto di persone «esperte per esperienza» ovvero persone esperte «in supporto tra pari», intendendo:

*Persone che abbiano attraversato l'esperienza del disagio mentale, affrontato positivamente un percorso di cura, di recovery e di consapevolezza e che, dopo aver partecipato ad una formazione ad hoc, si rendano disponibili a supportare altre persone che stiano vivendo l'esperienza del disagio mentale, in una cornice strutturata e in collaborazione con altre figure professionali.*

Si ricorda sarà oggetto di valutazione specifica la «capacità di valorizzare le figure delle persone esperte per esperienza (in una cornice di tutela delle stesse, anche attraverso specifiche attività di formazione, supervisione e adeguato riconoscimento economico)».



Allegato al Bando:

Salute, effetto comune.



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) / T: +39 011 5596911 / CF 00772450011

[compagniadisanpaolo.it](http://compagniadisanpaolo.it)



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo